

Una disciplina scientifica può risultare affascinante non solo per i contenuti specialistici che tratta, ma anche per la cultura (intesa anche in senso antropologico) che reca con sé, fatta di fondamenti, di paradigmi, di categorie, di visioni del reale, di approcci, di attribuzioni di senso, di tecniche, di strutture intellettuali, di metodologie. Al dischiudersi di nuovi orizzonti culturali spesso segue la ricerca di forme di comunicazione interdisciplinare, che non di rado ha buon esito e contribuisce all'evoluzione e ad una più profonda comprensione della disciplina conosciuta.

Chi si avvicina scientificamente al diritto ha l'*obbligo* di avvertire il fascino delle altre scienze, al fine di coglierlo appieno nella sua vocazione, intrinseca e coesistente, ad ordinare porzioni più o meno grandi di realtà.

Ecco, dunque, il senso della ricerca di una *metametodologia giuridica generale*, che sia disposta ad esplorare ogni ambito scientifico senza pregiudizi epistemologici di fondo.

Lo studio del diritto è stato però poco proclive ad incontrare le discipline non umanistiche e, men che meno, quelle che adottano linguaggi formali, come la matematica o la logica formale propriamente detta.

*Questo ritardo va colmato.*

Le scienze formali offrono infatti uno sterminato serbatoio di strumenti e concetti, estremamente utili per approfondire scientificamente il senso *giuridico* di quella logica da cui si ritiene non si possa prescindere nella produzione, nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto.

Un tuffo nelle scienze formali è poi oltremodo opportuno, per partecipare attivamente al sempre più marcato processo di tecnologizzazione del diritto: le sirene della giustizia predittiva sono sempre più insistenti ed un approccio interdisciplinare culturalmente avanzato può evitare che prenda direzioni sterilizzanti di un'*umanità giuridica* che, al contrario, potrebbe uscire vivificata e rinnovata.

Questo primo volume contiene quattro saggi che riguardano diverse modalità di incontro tra scienze formali e diritto: l'autore, con taglio marcatamente sperimentale, tenta di mostrare quanto fecondo euristicamente possa significare questo sguardo congiunto.

ISBN 979-12-5965071-9



9 791259 650719

€ 30,00



DONATELLO PULIATTI

## METAMETODOLOGIA GIURIDICA

### 1.1 Strumenti formali per il diritto



**Donatello Puliatti** (1980), attualmente dirigente pubblico, ha svolto la professione di avvocato ed è stato ricercatore a tempo determinato in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Messina, dove ha insegnato *Filosofia del diritto*, *Logica giuridica*, *Argomentazione forense*, *Sociologia del diritto*, *Deontologia professionale* ed *Informatica giuridica*. Ha all'attivo diverse pubblicazioni non solo nell'ambito della filosofia del diritto (con una speciale predilezione per i rapporti tra logica formale e diritto e per la teoria generale del diritto), ma anche in diritto civile e amministrativo. Anche da dirigente pubblico continua a pubblicare articoli e a tenere relazioni in convegni e incontri di studio, dedicandosi in particolare negli ultimi anni allo sviluppo di tecniche di *informatica giuridica decisionale* (filone di studi che comprende quelli riguardanti la c.d. "giustizia predittiva").

CACUCCI EDITORE  
BARI

**DONATELLO PULIATTI**

**METAMETODOLOGIA  
GIURIDICA**

*1.1 Strumenti formali per il diritto*

CACUCCI  EDITORE  
BARI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2022 Cacucci Editore – Bari  
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

# INDICE

## INTRODUZIONE

### METAMETODOLOGIA GIURIDICA GENERALE E METAMETODOLOGIE GIURIDICHE SPECIALI

1. Da una metodologia giuridica particolare ad uno spazio metametodologico giuridico generale 15
2. Una metametodologia giuridica speciale: il dialogo tra il linguaggio giuridico e i linguaggi simbolico-formali 28
3. Maneggiare gli strumenti logico-formali per le nuove frontiere informatiche del diritto, tra giustizia predittiva e algoritmizzazione del diritto 38
4. Struttura del testo e precisazioni metatestuali 43

---

## **LOGICA FORMALE E COMPLESSITÀ DEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE**

Tra ucronie e acribie 53

### **CAPITOLO I**

#### **LA COMPLESSITÀ FISIOLÓGICA DEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE**

1.1.	Sillogismo giuridico e discrezionalità del giudice: coincidentia apparentium oppositorum	57
1.2.	Il limite assiologico straordinamentale	59
1.3.	Lo sguardo sistematico	62
1.4.	Il formante storico-sociologico	63
1.5.	L'orizzonte strutturale	65
1.6.	La plurilinearità linguistica	67
1.7.	Lo scarto veritativo processuale	68
1.8.	La necessaria complessità del ragionamento giudiziale	70

### **Capitolo II**

#### **LE PATOLOGIE DEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE**

2.1.	Le due sensibilità del giurista	71
2.2.	I vizi strutturali dell'incoerenza semantica, dell'incompletezza semantica, dell'incoerenza sintattica e dell'incompletezza sintattica	74
2.3.	Fallacie argomentative	89
2.4.	Fallacie comuni	93
2.5.	Fallacie emergenti in discorsi sul diritto	104

### CAPITOLO III

#### LA QUESTIONE DELL'INAPPLICABILITÀ DELLA LOGICA AL DIRITTO

3.1.	Le insidie metateoriche	117
3.2.	La tesi dell'inapplicabilità alle norme del principio di inferenza	118
3.3.	La tesi dell'inapplicabilità alle norme del principio di non contraddizione	124
3.4.	La tesi dell'anapofantività delle norme	128
3.5.	La questione dell'insorgenza dei paradossi nei sistemi di logica deontica	129

### CAPITOLO IV

#### PROSPETTIVE PER UNA TEORIA FORMALE DEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

4.1.	Funzioni e limiti di una teoria progressiva	137
4.2.	Teoria formale e coerenza sintattica della sentenza	139
4.3.	Teoria formale e completezza sintattica della sentenza	140
4.4.	Teoria formale e completezza semantica della sentenza	143
4.5.	Le sette partizioni della teoria formale	148
4.6.	La struttura formale globale	149
4.7.	La formalizzazione del fatto	154
4.8.	La formalizzazione delle relazioni interfattuali	161
4.9.	La formalizzazione degli effetti giuridici	166
4.10.	La formalizzazione delle norme e delle metanorme	168
4.11.	La formalizzazione delle relazioni internormative defettibili e indefettibili	170
	Bibliografia	173

**LA LOGICA FORMALE A CONTATTO CON IL  
DIRITTO POSITIVO: UN APPROCCIO MINIMALE,  
INTEGRATO E RICORSIVO**

0.	Introduzione	185
1.	Teoremi logico-formali, argomenti, norme positive	188
1.1.	Nozione di “significatività di un teorema logico-formale nel ragionamento giudiziale”	192
1.2.	Nozioni di “norma-argomento” e “norma-argomento corrispondente ad un teorema logico-formale”	192
2.	Un approccio minimale, integrato e ricorsivo	193
2.1.	Un approccio minimale	194
2.2.	Un approccio integrato e ricorsivo	197
3.	Struttura del framework ed esemplificazioni	200
3.1.	Statuto logico-filosofico del teorema	201
3.1.1.	Teoria	201
3.1.2.	Applicazione	201
3.2.	Significatività del teorema	202
3.2.1.	Teoria	202
3.2.2.	Applicazione	202
3.3.	Statuto giuridico del teorema	203
3.3.1.	Teoria	203
3.3.2.	Applicazione	204
3.4.	Ricerca ed analisi critica dei casi in cui la norma-argomento corrispondente al teorema è/non è applicata	205
3.4.1.	Teoria	205
3.4.2.	Applicazione	206
3.5.	Sviluppo di un modello sulla base dei risultati ottenuti nella quarta fase	209
3.5.1.	Teoria	209
3.5.2.	Applicazione	211

3.6.	Ricerca di nuovi casi in cui può risultare applicabile la norma-argomento ottenuta nella quinta fase	212
3.6.1.	Teoria	212
3.6.2.	Applicazione	212
3.7.	Ricerca dei casi in cui vengono coinvolti aspetti sussidiari	213
3.7.1.	Teoria	213
3.7.2.	Applicazione	213
3.8.	Sviluppo di un modello sulla base dei risultati ottenuti nella settima fase	214
3.8.1.	Teoria	214
3.8.2.	Applicazione	214
3.9.	Ricerca dei casi in cui la norma-argomento corrispondente al teorema potrebbe essere giuridicamente valida	214
3.9.1.	Teoria	214
3.9.2.	Applicazione	214
3.10.	Formalizzazione e ritorno alla prima fase	216
3.10.1.	Teoria	216
3.10.2.	Applicazione	217
3.10.2.1.	L'oggetto della formalizzazione	217
3.10.2.2.	Il quomodo della formalizzazione	217
	Conclusioni	218
	Bibliografia	219

**DIRITTO LIMINARE E RAGIONAMENTO GIURIDICO**

1.	Il fascino della “liminarità”	225
2.	“Confini della giuridicità”	226
3.	Assunti metateorici e metodologici	230
3.1.	Quattro considerazioni a proposito degli studi sul diritto liminare	230
3.2.	Il “sistema di riferimento”	233
4.	Paradigma chiuso-piramidale vs. paradigma aperto-reticolare	235
4.1.	Il paradigma chiuso-piramidale	235
4.1.1.	La piramide “a livelli sfalsati”	237
4.1.2.	La piramide “tronca”	237
4.1.3.	La piramide “con concavità”	237
4.2.	Il paradigma aperto-reticolare delle fonti	239
4.2.1.	Il superamento dell’identificazione Stato-ordinamento giuridico	239
4.2.2.	La proliferazione dei centri di produzione normativa	240
4.2.3.	L’irrompere di forme di normatività thetica ma estranea all’ordo formale delle fonti	240
4.3.	Possibili rovesciamenti di prospettiva	241
5.	Soft law	242
5.1.	Il criterio del livello territoriale	243
5.2.	Il criterio della collocazione lungo le dimensioni della giuridicità	244
5.2.1.	Prima dimensione: l’appartenenza di una norma all’ordo formale delle fonti	245
5.2.2.	Seconda dimensione: la tassatività	245
5.2.3.	Terza dimensione: la sanzionabilità	247
5.2.4.	Quarta dimensione: l’effettività	247
5.2.5.	Quinta dimensione: l’unilateralità	248
5.2.6.	Sesta dimensione: positività/theticità	249

5.3.	Il criterio dei “rapporti con le norme pleno iure”	250
5.3.1.	Soft law secundum legem	250
5.3.2.	Soft law praeter legem	250
5.3.3.	Soft law contra legem	251
6.	Norme liminari implicite	252
6.1.	Norme liminari implicite, consuetudini di diritto, norme sociali	253
6.2.	Le norme liminari implicite nel framework esadimensionale	254
6.3.	Norme liminari implicite e norme pleno iure	255
7.	Come può una norma non pienamente giuridica produrre effetti giuridici pratici?	256
7.1.	La normatività liminare nel paradigma aperto- reticolare	256
7.1.1.	Il modello debole	258
7.1.2.	Il modello forte	260
7.2.	La normatività liminare nel paradigma chiuso- piramidale	264
8.	Conclusioni	267

**PROLEGOMENI AD UNO STUDIO DELLA  
GRADUALITÀ COME TECNICA NORMATIVA**

1.	La “funzione d’onda” del Diritto	271
2.	Della normatività giurisprudenziale (o della “normatività come post-visione”)	273
3.	L’esigenza di una normatività specifica	275
4.	Gradualità, specificità, adeguatezza	276
5.	Modellizzare la gradualità normativa	279
6.	Metamodelli	282
7.	Sulla definizione di gradualità	283
8.	Esempi di complessi normativi graduali	284
9.	Conseguenze della valutazione di non gradualità	286
10.	Conclusioni	287

<b>CONCLUSIONI PROSPETTICHE</b>	<b>289</b>
---------------------------------	------------

## INTRODUZIONE

# METAMETODOLOGIA GIURIDICA GENERALE E METAMETODOLOGIE GIURIDICHE SPECIALI

### 1. Da una metodologia giuridica *particolare* ad uno spazio meta- metodologico giuridico *generale*

Non vi è chi non desideri che i rapporti sociali si svolgano in modo razionale, ragionevole, sensato, opportuno, equilibrato, ordinato, adeguato e, in ultima analisi, giusto: e non vi è chi non ritenga che alla realizzazione di tale aspirazione sia deputato il diritto<sup>1</sup>, pur nella diver-

---

<sup>1</sup> Razionalità, ragionevolezza, sensatezza, opportunità, equilibrio, ordine, adeguatezza e giustizia sono nozioni diverse ma consimili, e si attagliano a contesti solo parzialmente diversi. In questa sede va evidenziato che quando sono predicate di comportamenti (o insiemi correlati di comportamenti, quali possono definirsi i rapporti sociali) rivelano di avere in comune: a) una struttura relazionale; b) una coesistente attitudine ad esprimere (o, comunque, a sottendere implicitamente) qualificazioni in termini assiologici. Questi tratti strutturali coincidono con alcuni dei contenuti minimi della nozione “essenzialmente contestabile” di diritto (v., nella filosofia analitica del diritto, M.Jori - A.Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, capp. 1-2; v., nella teoria generale del diritto, A. Falzea, *Il concetto di diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, *passim*), il che a sua volta è in grado di spiegare: in *primo* luogo, che una visione del diritto (sia essa teorica o ideologica) non può non presupporre tali nozioni (v. più diffusamente nota n. 4); b) in *secondo* luogo, che tutte queste nozioni esprimono più facce di un unico prisma concettuale (v. *melius* nella nota n. 2). Quanto al profilo sub a) della natura relazionale comune, si potrebbe dire, appena più tecnicamente, che tali nozioni sono definibili come *relazioni n-arie con  $n \geq 4$* , nel senso che un comportamento è razionale (o ragionevole, sensato, ecc.) non in sé, ma solo rispetto ad almeno: lo stato di cose *iniziale* sul quale il comportamento incide (anche in senso puramente conservativo); lo stato di cose *finale* che deriverebbe dall’attuazione del comportamento; lo stato di cose prefigurato come *ottimale*. Un comportamento è quindi razionale (o ragionevole, sensato, ecc.) nella misura in cui il comportamento diminuisce il *gap* dello stato di cose iniziale rispetto a quello ottimale; viceversa, è irrazionale (o irragionevole, insensato, ecc.) nella misura in cui il comportamento aumenta

sità della nozione di razionalità (e ragionevolezza, sensatezza, ecc.<sup>2</sup>) presupposta, accolta, adottata<sup>3</sup>.

---

il *gap* dello stato di cose iniziale rispetto a quello ottimale. La relazione può poi essere ulteriormente complessificata (con un simmetrico aumento del numero dei *posti* della relazione) aggiungendo ulteriori parametri e/o elementi (come ad es. stati di cose e valori intermedi, ultimi, ecc.). La coesistente attitudine - sub b) - ad esprimere (o, comunque, sottendere implicitamente) qualificazioni assiologiche è immediato corollario della presenza, tra i termini indefettibili della relazione, dello stato di cose prefigurato come ottimale, la cui definizione non costituisce un dato esterno al giudizio di razionalità (ragionevolezza, sensatezza, ecc.), ma è parte del giudizio stesso in quanto esprime le peculiarità della nozione adottata (v. *melius* la nota n. 3; per una definizione del valore in termini di “*stato di cose valutato come buono, positivo, preferibile*” sia consentito il riferimento a D.Puliatti, *La struttura dei valori nella transizione verso la prassi*, Messina, 2008, liberamente disponibile sul web).

<sup>2</sup> Da ora in poi nel presente capitolo introduttivo l’uso dei termini “razionalità” e “razionale” verrà inteso come riferito anche agli altri termini consimili “ragionevolezza” e “ragionevole”, “sensatezza” e “sensato”, ecc.. Le nozioni si distinguono invece tra di loro almeno: a) per le modalità di individuazione dello stato di cose ottimale; b) per l’accento posto su uno o più dei termini della relazione e/o sulle metodologie di “misurazione” del *gap*. Le nozioni sono poi tutt’altro che semanticamente univoche: talora si geminano ed hanno infatti dato luogo a svariate formulazioni teoriche, ma al contempo sembra che l’una rimandi all’altra, si sovrappongano e si presuppongano vicendevolmente, e siano, appena più tecnicamente, in un rapporto di c.d. *vaghezza combinatoria* (v. M. Barberis, *Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2008, cap. II): in effetti, attingono tutte ad un’idea classica di *recta ratio*, quale polo tendenziale che rende pensabile e possibile la socialità e la società.

<sup>3</sup> Senza entrare nel merito delle singole tesi, ma rimanendo sul piano idealtipico e metateorico, valgano i seguenti esempi: i) una concezione di *razionalità come efficacia e/o efficienza* propugnerebbe l’adozione di una metodologia matematizzata ed economicistica (quale ad es. l’analisi costi/benefici) per valutare l’attitudine del comportamento a raggiungere lo stato di cose ottimale, lasciando magari sullo sfondo le modalità di individuazione dello stesso, le quali, si badi, possono essere solo rinviate, sfumate, ma rimangono indefettibili, in ragione della natura strettamente parametrica e relazionale della nozione stessa (v. es. F.Denoza, *Norme efficienti*, Giuffrè, Milano, 2002, in part. capp. 1 e 6); ii) una concezione di *razionalità in termini prettamente sostanziali* tenderebbe a definire prioritariamente lo stato di cose ottimale in sé e per sé, mentre sarebbe marginale il profilo metodologico; iii) una nozione di *opportunità* evidenzerebbe i limiti di un approccio metodologico puramente analitico, in favore di una visione tipicamente

Questa visione accomuna tanto il *quisque de populo*, quanto l'operatore teorico e pratico del diritto, ed attraversa l'intero arco delle attuali filosofie giuridico-politiche, le quali possono piuttosto essere classificate sull'asse dei caratteri attribuiti a tale razionalità e sull'asse del momento elettivo in cui quest'ultima deve operare<sup>4</sup>.

---

sintetica ed olistica, nella quale lo stato finale potrebbe apparire quale tassello di una visione finale ultima e/o quale manifestazione atomistica della stessa; iv) una nozione di *equilibrio* appunterebbe l'attenzione invece sullo stato di cose iniziale, il quale se sperequato imporrebbe un comportamento attivo nella misura atta a riequilibrare lo stato di cose originario (in altri termini, per una siffatta nozione lo stato di cose ottimale verrebbe costruito in negativo come stato di cose nel quale lo squilibrio iniziale è eliminato); v) una nozione di *ordine* potrebbe essere caratterizzata da un approccio tipicamente *top down*, nel quale i singoli stati di cose ottimali sono derivati per particolarizzazione da un assetto generale e, per lo più, rigido e statico di valori; vi) una nozione di *adeguatezza* potrebbe essere pensata quale sinolo delle nozioni di *opportunità* e di *razionalità in termini di efficacia*; vii) una nozione di *sensatezza* probabilmente metterebbe in risalto il ruolo parametrico del senso comune e della necessità di orientare l'individuazione dello stato di cose ottimale attraverso l'osservazione dell'*id quod plerumque accidit*; viii) una concezione *sostanziale di giustizia* avrebbe forti punti di contatto con la nozione di ordine, ma se ne differenzierebbe almeno riguardo la possibilità di derivare *more mathematico* i singoli stati ottimali, prediligendosi invece una maggiore adattabilità e flessibilità dei valori ultimi, la cui proteiformità dovrebbe essere colta nelle singole situazioni concrete; ix) una concezione *formale-procedurale di giustizia* sarebbe invece molto simile alla nozione di equilibrio, differenziandosi al più per l'ampiezza esistenziale della scelta di tale paradigma procedurale (v. es. G.M.Chiodi, *L'equità. La regola costitutiva del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000; x) una nozione di *ragionevolezza*, plasmata sul principio giuridico di uguaglianza, tenterebbe di coniugare tutte le altre in una dialettica aperta, dinamica, che sappia cogliere gli aspetti di flessibilità e negoziabilità dei contrapposti interessi alla luce del principio predetto (v., per tutti, L. D'Andrea, *Ragionevolezza e legittimazione nel sistema*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 368 e 370, secondo cui la ragionevolezza "[...] tende prepotentemente a porsi come il perno attorno al quale ruota l'intero edificio costituzionale (e dunque normativo) [...]", ed "[...] è la categoria in forza della (e in conformità alla) quale incessantemente vengono testate le relazioni lungo le quali si dipana la fisiologica dinamica del sistema [...]).

<sup>4</sup> Nessuna *teoria* o *ideologia* del diritto nega che il diritto poggi su una qualche forma di razionalità. Da un punto di vista *teorico*, non esiste alcuna forma di diritto che si fondi su un'idea di potere autolegittimantesi in sé e per sé: ad es. anche i fenomeni totalitari o quasi totalitari attuali perpetuano il loro potere attraverso una distribuzione razionale di potere metodica, effi-

Precisamente, si può distinguere in ordine alle posizioni assunte: a) sulla questione della natura *cognitivistica* e/o *formale-procedurale* della razionalità<sup>5</sup>; b) sulla questione se la razionalità debba operare premi-

---

cace ed efficiente; e ancora, nemmeno le teorie giusrealistiche estreme sono in grado di negare il dato minimo per cui il potere del giudice (il cui esercizio viene relegato all'ambito dell'irrazionalità pura) viene comunque attribuito in virtù di un'organizzazione, questa sì, che risponde ad un minimo principio di razionalità, almeno intrinseca. Ciò è ancora più visibile dal punto di vista *ideologico*: tornando all'esempio dei totalitarismi, essi giustificano ogni loro azione quale misura attuativa di un progetto razionale, generalmente di tipo nazionalistico. Non esistono inoltre nemmeno fenomeni opposti di organizzazioni sociali talmente mutevoli da essere prive di qualunque logica che non sia quella strettamente evenemenziale (la quale sarebbe comunque essa stessa una forma di razionalità), né vi sono ideologie del diritto che propugnino una tale rarefazione dell'approccio razionale.

<sup>5</sup> Per razionalità "cognitivistica" intendo stipulativamente un complesso teorico-metodologico che si prefigge di poter giungere ad una individuazione specifica di norme, valori e principi, anche ultimativi, esercitando opzioni assiologiche e presupponendo, pertanto, l'adesione ad un'etica di tipo *cognitivistica* (sulla nozione di "etica cognitivistica", v. es. F.Ricken, *Etica generale*, Vita e pensiero, 2013, Milano, pp. 43-55). Una razionalità cognitivistica è ad esempio espressa dal *giuspersonalismo*, in quanto fonda razionalmente la priorità logica, cronologica e giuridica del valore della persona umana. Per razionalità "formale-procedurale" intendo stipulativamente un complesso teorico-metodologico che si prefigge di sviluppare, anche non deduttivamente, norme, valori e principi individuati altrove, senza dunque esercitare alcuna opzione assiologica, ma badando solo alle modalità dello sviluppo stesso. Formali-procedurali sono, ad esempio, il procedimento di sussunzione del caso singolo nella fattispecie generale, una metodologia di risoluzione di un problema, o una teoria formale-procedurale della giustizia (nella misura in cui norme, valori, interessi, sono *dati* nella situazione, e la ricerca del giusto consiste nell'individuazione di una soluzione pratica che comporti la minima soccombenza delle norme, dei valori e degli interessi in gioco). Va precisato che le due forme di razionalità non si escludono a vicenda, in quanto un approccio formale-procedurale non necessariamente nega la possibilità di esercitare opzioni assiologiche: il contrasto diviene invece irriducibile nel momento in cui la limitazione del raggio di azione di quest'ultima forma di razionalità riposerebbe su tesi quali l'impossibilità di conoscere i valori, su forme di relativismo etico estremo, *et similia*. Un approccio formale-procedurale, in altri termini, potrebbe ben accompagnarsi ad uno cognitivistica nella misura in cui il primo si dedicasse a sviluppare norme, valori e principi individuati specificamente dal secondo.

nentemente sul piano generale e astratto o su quello particolare e concreto<sup>6 7</sup>.

Lo Stato costituzionale di diritto *al tempo della diluizione dei confini statuali* richiede ad un tempo una razionalità sia cognitivista sia for-

---

<sup>6</sup> Per razionalità che “interviene sul piano generale e astratto” intendo stipulativamente un complesso teorico-metodologico che si prefigge di individuare norme, valori e principi, anche non ultimativi. Potrebbe anche non essere cognitivista, se non mira ad individuare norme, valori e principi ultimativi e se non interpola opzioni assiologiche: un esempio potrebbe essere dato dalle metodologie di analisi di impatto della regolamentazione, che supportano ed orientano la scelta politico-discrezionale lasciando inalterato il complesso assiologico nel quale quest’ultima si innesta. Per razionalità che “interviene sul piano particolare e concreto” intendo stipulativamente un complesso teorico-metodologico mirante alla decisione sul caso concreto. Potrebbe anche essere cognitivista, nella misura in cui non prescrivesse di limitarsi ad applicare norme, principi e valori presupposti, ma lascerebbe spazio ad una ricerca autonoma di questi ultimi: un esempio potrebbe essere dato proprio dai casi in cui il giudice agisce (nell’ordinamento italiano) secondo equità. Analogamente a quanto chiarito nella nota n. 5, i due piani di operatività della razionalità non si escludono a vicenda, perché la distinzione è soprattutto sugli strumenti di azione di tale razionalità: se l’attenzione è concentrata sui poteri giurisdizionale ed esecutivo, il piano eletto è quello particolare e concreto, mentre se è concentrata sul potere legislativo, il piano eletto è quello generale e astratto. Non è però escluso né che il potere giurisdizionale si preoccupi di ridefinire fattispecie generali ed astratte, né che la legislazione scenda consapevolmente ad un tale livello di frammentarietà, che l’ambito di applicazione delle norme sia applicabile ad un insieme sparuto (e quindi quasi o del tutto predeterminabile *a priori*) di fattispecie concrete. Nel testo, comunque, si coglie che, nello stato costituzionale di diritto, la complessità delle relazioni interistituzionali conduce ad un’azione della giurisprudenza ad amplissimo raggio, che dal *thema decidendi* particolare e concreto enuclea *ratio decidendi* aventi una forza normativa talora superiore a quella delle norme prodotte dal potere legislativo.

<sup>7</sup> Sul piano idealtipico, valgano i seguenti due esempi: i) in un approccio vetero-giuspositivistico, la razionalità è di natura essenzialmente *formale-procedurale* ed è affidata principalmente al giudice che deve applicare fedelmente una norma o un principio (e, quindi, non può in alcun modo esercitare interpolazioni assiologiche), la cui validità sostanziale dipende esclusivamente dalla conformità ai valori intraordinamentali di rango gerarchico superiore; ii) all’opposto, un approccio proto-giusnaturalistico privilegierebbe la natura eminentemente cognitivista della razionalità, che opererebbe soprattutto nella fase di individuazione di norme e principi.

male-procedurale, che intervenga *allo stesso modo* sul piano generale/ astratto e sul piano particolare/concreto. Valgono all'uopo i seguenti due ordini di considerazioni.

In *primo* luogo, è tutt'altro che statico e definito il contenuto del valore della persona umana (la cui priorità assiologica è invece indiscussa<sup>8</sup>), soggetto ad un'opera di costante aggiornamento in un'ideale competizione che premia la migliore strategia di tutela<sup>9</sup>. Vi partecipano il legislatore nazionale e sovranazionale, il giudice nazionale e sovranazionale, le Corti Costituzionali, le giurisdizioni tipiche ed atipiche del diritto globale, la dottrina, i *public managers*, le formazioni sociali, le Autorità di regolazione, e tutti gli attori istituzionali e gli *stakeholders* in genere: il confronto avviene utilizzando metodologie e strategie argomentative sempre più raffinate, che ora esaltano la forza normativa del caso emblematico, ora riconoscono *in situazione* il volto concreto di paradigmi formulati in leggi, regolamenti, trattati, carte dei diritti, carte costituzionali, ecc.. L'attrice principale di questo scenario è quindi una razionalità *cognitivistica* ed *ecumenica*, propria di chi crede nella possibilità di ampliare l'orizzonte assiologico attraverso il *concursum omnium bonorum* e valorizza le potenzialità euristiche di un approccio osmotico, capace di muoversi incessantemente tra generale ed astratto, *da un lato*, e particolare e concreto, *dall'altro*<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> “[...] Al centro del sistema c'è un nucleo forte di interessi, fondamentali ed omogenei, che definisce l'essenza stessa della capacità giuridica, dei quali il soggetto persona (fisica o giuridica) è il portatore storico e centro di imputazione. Nel tempo si è passati dall'autonomia del soggetto rispetto alla persona (al culmine di un processo di astrazione massima) alla contrapposizione strisciante. Ora si assiste al fenomeno inverso di transizione dal soggetto verso la persona [...]”. Così, brillantemente, C.Mazzù, *La soggettività contratta*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 65-67.

<sup>9</sup> Uno dei capisaldi costitutivi del modo attuale di intendere i rapporti tra attività della Corte Costituzionale e attività della C.E.D.U. è, ad esempio, il principio per cui è prevalente, in un ipotetico contrasto giurisprudenziale e normativo, la Corte o il documento fondamentale che appresta la “massima espansione delle garanzie”: più in generale, il dialogo tra le Corti avviene ormai in una prospettiva di “*integrazione intersistemica*” (v., icasticamente, P.Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, ESI, Napoli, 2018, pp. 45-48).

<sup>10</sup> Particolarmente illuminante è il seguente passo di A.Punzi, *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino,

In *secondo* luogo, gli aspetti puramente *formali-procedurali* non assumono affatto un ruolo secondario. Benchè demitizzato e deassolutizzato<sup>11</sup>, il sillogismo giuridico (che costituisce la modalità caratteristica di azione di una razionalità formale-procedurale operante sul piano particolare e concreto) continua a sopravvivere, sia negli ambiti in cui le esigenze di certezza del diritto si appalesano al massimo grado<sup>12</sup>,

---

2009, pp. 236-237. “ [...] Il discorso del diritto costituisce, dunque, un filtro di continua verifica delle ragioni del legislatore attraverso un comune ragionamento cui partecipano, in ruoli e contesti diversi, operatori del diritto come individui comuni. Se l'ontofenomenologia si fa filosofia della giustificazione è nel convincimento che la stessa legge, a prescindere da ogni valutazione sul suo contenuto, abbia bisogno «di essere resa effettivamente applicabile, di venire resa ed illustrata nelle sue ragioni, di venir corroborata dalla dimostrazione continua e puntuale - e non presunta una volta per tutte - della sua rispondenza al sentire comune». Come nel metodo fallibilistico del *Trial and Error*, il diritto va provato e riprovato, sottoposto «alla prova decisiva della realtà nel confronto dialettico degli interessi contrastanti». Non basta, in tal senso, valorizzare l'interpretazione: «l'interpretazione non è in grado di conferire natura normativa al testo *ex interpretatione* se non ne offre una valida giustificazione». Tra la disposizione e la norma vi è certamente l'atto interpretativo, però sostenuto e sorvegliato dalla ragione argomentativa. La centralità del momento giustificativo nel processo di formazione della norma aiuta a comprendere la stessa idea di diritto naturale vigente come via d'uscita alla sterile alternativa tra diritto naturale e diritto positivo. Non sembri un paradossale: naturale è lo stesso diritto positivo considerato «obbligatorio per la giustificazione della sua deonticità», dunque quel diritto munito di una giustificazione persuasiva per la comunità che si interroga sulla sua interpretazione e applicazione ad una fattispecie concreta. Tale processo di giustificazione, d'altronde, non potrà mai dirsi compiuto e la forza persuasiva delle soluzioni che la comunità stimerà razionalmente approvabili verrà nuovamente sottoposta a test di razionalità in riferimento ad ogni possibile caso successivo [...] ”.

<sup>11</sup> Sulla struttura logica del sillogismo in generale e del sillogismo giuridico in particolare, nonché sulle relative critiche, si v. ad es. efficacemente F.Romeo, *Lezioni di logica ed informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012, cap. III, § 7. Nel testo, v. più diffusamente *infra* il cap. I del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*. Sia inoltre consentito il riferimento al canale YouTube “*Logica formale e diritto*” ed, in particolare, ai video “*Esprit de finesse ed esprit de géométrie: sillogismo giuridico e motivazione, pt. 1 e pt. 2*”.

<sup>12</sup> Bisogna però non scivolare nell'eccesso di affermare che la complessità dei paradigmi decisionali (tra cui la norma specifica riveste un ruolo di

sia, comunque, quale imprescindibile modalità di mediazione tra il materiale normativo preparato e purificato<sup>13</sup> dall'opera di sistemazione<sup>14</sup> dell'ordinamento giuridico e la fattispecie concreta. L'argomentare per principi e valori (tipico di un approccio razional-cognitivista) in uno Stato di diritto non conduce e non può condurre ad una evenemenzializzazione *tout court* della fase interpretativa ed applicativa del diritto: la *soluzione* del caso concreto è sempre presentata come *regola* del caso concreto<sup>15</sup> e, come regola, è destinata ad essere ulteriormente raffinata, precisata, smussata, al fine di essere *coerente* con le altre ed al fine di non lasciare falle di *incompletezza* ordinamentale. *Coerenza e comple-*

---

solo preminente, ma non anche esclusiva rilevanza) possa condurre ad una completa labilità del *dictum* normativo. Ad es. la velocità dei traffici, nonché le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, talora inducono gli organi giurisdizionali a preferire di stabilizzare le decisioni: la certezza del diritto è un valore specifico del diritto (v. L.Gianformaggio, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 81-87, testo a cura di E.Diciotti-V.Velluzzi) ed in taluni casi può risultare prevalente rispetto ai valori sostanziali del diritto stesso, in ragione della sua natura meta-sostanziale.

<sup>13</sup> Nel paradigma scientifico dominante in materia di ragionamento giudiziale, l'attività di preparazione e purificazione del materiale normativo rientra nella c.d. *giustificazione esterna* del ragionamento giudiziale, mentre il sillogismo giuridico opera nella fase della c.d. *giustificazione interna* (sulla distinzione, v. R.Guastini, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 257-262). In realtà, anche nel procedimento di preparazione e purificazione del materiale normativo spesso si obbedisce a strutture logiche del tipo *if-then* le quali, poiché intranee all'ordinamento giuridico, hanno natura normativa e, pertanto, la decisione finale è talora il risultato di una catena di sillogismi giuridici. Si pensi all'ipotesi semplificata di una fattispecie concreta rientrante in quelle astratte di una norma generale e di una norma speciale: si avrà quindi l'applicazione di un primo sillogismo giuridico, fondato sulla premessa normativa rappresentata dalla metanorma risolutiva del conflitto tra norma generale e speciale, ed un secondo sillogismo giuridico, fondato sulla premessa normativa risultata prevalente in applicazione della metanorma.

<sup>14</sup> Sulla nozione di "sistemazione" del diritto, v. G.B.Ratti, *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2008, in particolare cap. III.

<sup>15</sup> Nel testo, v. *infra* il § 2, intitolato "*Della normatività giurisprudenziale (o della normatività come post-visione)*", del saggio *Prolegomeni ad uno studio sistematico della gradualità come tecnica normativa*.

tezza sono parametri espressivi di una razionalità *formale-procedurale* che guarda al piano generale ed astratto in una prospettiva inordinamentale e, rivolgendo l'attenzione anche ai fenomeni *extra-* o *pre-*, o *para-*ordinamentali, non si sottrae all'*ulteriore* sfida di elaborare strutture e categorie al fine di configurare il rapporto tra *hard law* e *soft law*, e tra *hard law* e le c.d. *norme implicite* di estrazione socio-antropologica<sup>16</sup>.

Nella cultura giuridica attuale si è dunque affermato (à la Kuhn) il paradigma secondo cui il diritto deve essere posto, interpretato, applicato così da cogliere tutta la complessità dell'uomo con tutte le sue potenzialità esplicative<sup>17</sup>.

La struttura del paradigma però non può essere:

- a) né quella *fichtiana* del polo statico, cui deve tendere asintoticamente una superata epistemologia formale e sostanziale di tipo neopositivistico mirante ad elaborare una definitiva *teoria/ideologia giuridica del tutto*<sup>18</sup>;
- b) né quella labile e precaria tipica di un approccio *postpositivistico* che, sempre pervaso da venature decostruzionistiche e rintanato nel cantuccio della rilevazione di limiti gnoseologici, affida tutto alla sensibilità situazionale e teme di offrire soluzioni che vadano anche poco più in là di quella offerta per l'irripetibile *hic et nunc* del *thema decidendum*.

Piuttosto, tale paradigma deve risolversi in un (solo apparentemente più modesto, ma terribilmente carico di forma e sostanza) parametro per *orientare* e *valutare* le azioni di vari soggetti, in vari momenti, attraverso varie categorie, lungo varie direttrici di varia estensione ed intensità, senza *troppe* pretese di definitività<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Nel testo, v. *infra* il saggio *Diritto liminare e ragionamento giuridico*.

<sup>17</sup> Questa autorevolissima lezione proviene da A.Falzea, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 2008.

<sup>18</sup> Sul superamento dell'epistemologia neopositivistica nella prospettiva della scienza giuridica, v. V.Villa, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie*, Giuffrè, Milano, 1984 *passim*.

<sup>19</sup> Come si chiarirà meglio in avanti, il parametro vive di (e può essere rappresentato da) uno spazio meta-metodologico anche sostanziale, dove più discipline si incontrano e possono condurre alle più disparate risposte giuridiche

Occorre, all'uopo, che si compia una transizione da una metodologia giuridica *particolare* ad una meta-metodologia<sup>20</sup> giuridica *generale*, che

---

(intendo per “*risposta giuridica*” una norma specificamente introdotta per contrastare un fenomeno deviante limitato, un principio di diritto emanato da organi giurisdizionali con funzione ed efficacia di nomofilachia, un provvedimento amministrativo particolarmente incisivo, la creazione di un contratto atipico, ed ogni tipologia di atto giuridico in genere quale esito di una esigenza giuridica comunque formatasi). La presenza delle discipline in tale spazio può certamente variare nel tempo, potranno esse stesse variare nei contenuti e nelle categorie, potrà variare il modo stesso di integrare le diverse prospettive: la validità della risposta giuridica rispetto al parametro è dunque esposta alla precarietà del parametro stesso, che è però precario perché esposto alla precarietà della perfettibilità.

<sup>20</sup> Parlo di “meta-metodologia”, e non semplicemente di “metodologia”, per almeno tre ragioni. In *primo* luogo, si auspica non il tramonto di una metodologia disciplinare a discapito di altre, ma di un incontro di metodologie, che non può che svolgersi su un piano epistemologico diverso. Non si tratta, tra l'altro, di un incontro mirante a risolvere conflitti tra le varie prospettive che si conclude banalmente attraverso l'identificazione di aree di pertinenza dell'una o dell'altra area disciplinare: come anche chiarito nella nota n. 21, è anzi rischioso e foriero di problematiche l'atteggiamento del rinvio acritico ad un'altra disciplina. Piuttosto, nello spazio meta-metodologico si confrontano le varie epistemologie e i principi contenutistici essenziali che determinano i vari approcci epistemologici: conseguentemente, la metodologia giuridica *stricto sensu* esce corroborata, arricchita, potenziata da tale confronto, e l'apporto di altre discipline risulterebbe più consapevole, più comprensibile, più controllabile e più adeguato alle specifiche situazioni (non solo giudiziali, ma anche pre-normative) in esame. In *secondo* luogo, il livello *meta-* è intraneo allo stesso ambito della metodologia giuridica, in quanto, a ben vedere, non ne esiste una sola: sarebbe più corretto parlare di più metodologie giuridiche, in ragione della diversità di approcci scientifici (basti solo pensare al tema dell'interpretazione degli atti normativi), il cui confronto su un piano metametodologico non può che essere fecondo, almeno in quanto potrebbe evidenziare che le tecniche normative, argomentative, giudiziali più adatte possono variare in ragione dell'ambito di vita preso in considerazione e possono, pertanto, essere proprie di un approccio giuridico piuttosto che di un altro. In *terzo* luogo, il livello *meta-* si giustifica come finestra sugli ambiti ancora inesplorati dalla metodologia giuridica, che è concentrata sul punto di vista del giudice. Manca, ad esempio, una teoria del ragionamento giuridico del funzionario pubblico, così come manca una metodologia giuridica dell'avvocato: il punto di vista di pubblici funzionari ed avvocati è solo trattato di riflesso, quali prospettive che sono soggette a quella giudiziale o che, comunque, mirano a indirizzarla in un senso più che

sia proteiforme, realmente umanistica, socio-culturalmente progressista e senza barriere d'ingresso preconette, che non trascuri le prospettive in favore dei tecnicismi (e viceversa) e intenda la multidisciplinarietà (non solo come integrazione, ma perfino) come  *fusione di saperi specialistici* almeno sul piano della loro struttura epistemologica<sup>21 22</sup>.

---

in un altro. Non è nemmeno stata pensata, poi, la possibilità di fornire una formazione giuridica al legislatore, che si arrocca spessissimo sull'idea per cui la metodologia giuridica dello stesso si ridurrebbe ad un problema di mera tecnica redazionale degli atti normativi, la quale avrebbe il solo compito di tradurre fedelmente l'imperativo politico. Il problema della metodologia giuridica, poi, risulta ancora marginale nell'istruzione scolastica, che limita la propria azione agli ambiti (sia pur importantissimi) dell'educazione civica e dell'educazione alla legalità: il cittadino comune, invece, trarrebbe notevole beneficio da una formazione nel *brodo* metametodologico suddetto, in quanto sarebbe più consapevole nei meccanismi partecipativi e diverrebbe più concreta la potenziale creatività di nuovi modelli normativi spontanei.

<sup>21</sup> Non sono sufficienti, in tal senso, anche perché tradiscono spesso il senso ultimo della multidisciplinarietà: a) né la consulentizzazione *giudiziale*, la quale opera solo a valle ed assume spesso i tratti di un mero rinvio fiduciario, appena mitigato da un superficiale controllo estrinseco; b) né la consulentizzazione *legislativa*, che tracima talora nel dibattito sulla supremazia della scienza o della politica impoverito dall'assunto per cui il risultato scientifico equivarrebbe ad un prodotto finito, che il legislatore (spesso in modo manicheo, per petizione di principio, e senza una reale educazione sulla formazione di un dato scientifico) è libero di accettare o meno. La prassi della consulentizzazione, tra l'altro, sposta semplicisticamente il piano della questione da quello prettamente giuridico, a quello prettamente scientifico, con il rischio, ben conosciuto dagli operatori pratici, che una errata formulazione del quesito giudiziale comporti che sul piano giuridico una consulenza, sebbene corretta, si riveli inservibile, inadeguata, irrazionale; o, simmetricamente, che la domanda posta dal legislatore sia mal posta, con risultati aberranti rispetto alla razionalità intrinseca dell'ordinamento giuridico. Una formazione metametodologica ampia, invece, consentirebbe ad es. tanto al giudice, quanto al *decision taker and/or maker*, di entrare *funditus* nello spirito dell'analisi scientifica: ne deriverebbe una maggiore consapevolezza nella formulazione del quesito giudiziale e nella domanda "pre-normativa", una maggiore capacità di valutarne i responsi, ma anche una maggiore capacità del consulente di comprendere la prospettiva giuridica.

<sup>22</sup> È certamente funzionale in tal senso una riflessione sulle strutture e le categorie che presentano un maggior coefficiente di trasversalità: è il

Le varie metodologie vanno cioè pensate come *concorrenti*: il giurista deve effettivamente compiere uno sforzo autentico di *liberalizzazione metodologica*, pur nella consapevolezza che la metodologia giuridica *stricto sensu* intesa occupa naturalmente una posizione di spicco, se non altro per la consolidatissima (e, sia consentito, estremamente luminosa) *expertise* riguardo la trattazione dei fenomeni normativi.

In questa sede si formula quindi l'auspicio che il giurista, nell'approcciarsi a qualsivoglia problema giuridico di qualsivoglia latitudine, non si limiti ad usare un *set* preconfezionato di strutture metodologiche e categoriali, ma si apra all'idea di adottare utensili teorici nuovi o inconsueti e di non dover predeterminare le modalità di modulazione e combinazione degli stessi.

La *concorrenza di metodologie per il diritto* può essere efficacemente spiegata ricorrendo all'immagine di uno *spazio vettoriale*<sup>23</sup>, nel quale i vettori rappresentano gli apporti provenienti dalle varie metodologie (e dai vari contenuti) disciplinari<sup>24</sup> ed assumono coordinate dimensionali differenti, anche in ragione della questione in gioco<sup>25</sup> e della lati-

---

caso, ad es., della nozione di causalità, che al livello dei fenomeni macroscopici è comune a tutte le discipline, seppur chiaramente non in ognuna di esse assume una rilevanza centrale. Il diritto è un mondo in cui detta nozione è usata spessissimo e talora le norme si occupano di definirla stipulativamente: per una ricostruzione sintetica del dibattito, si v. es. G.Marinucci-E. Dolcini-G.L.Gatta, *Manuale di Diritto Penale*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 225-238.

<sup>23</sup> Per una definizione di "spazio vettoriale", si v. es. A.Facchini, *Algebra e matematica discreta*, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 299.

<sup>24</sup> Una stessa disciplina può ovviamente fornire più apporti, in ragione della possibile sussistenza di diverse scuole di pensiero, di diversi angoli prospettici, della specificità dell'ambito di analisi.

<sup>25</sup> La misura dell'apporto delle discipline chiaramente muta a seconda della materia trattata: ad es., il riferimento alla sociologia dell'organizzazione sarà certamente presente in una questione di diritto del lavoro, ma sarà solo marginalmente presente in una questione di diritto delle obbligazioni; viceversa, un'analisi statistica sulle nuove tipologie contrattuali sarà assente nella prima delle due questioni, mentre potrà essere proficua in relazione alla seconda.

tudine di pensiero nella quale la questione viene affrontata<sup>26</sup>. L'algebra dei vettori mostra con chiarezza che non vi sono grandezze in grado di eliminare radicalmente l'influenza delle altre e, anzi, il risultato dell'operazione sulle stesse (ovvero, fuor di metafora, la decisione prefigurata in ordine alla questione in gioco) è determinato in misura proporzionale alla loro intensità<sup>27</sup>: ciò vale anche per il "vettore" giuridico, in definizione più intenso degli altri ma non superiore agli altri, come una sorta di *primus inter pares*<sup>28</sup>.

Occorre pertanto dotarsi, o addirittura *nutrirsi*, di una razionalità *ipercomplessa*<sup>29</sup>, costruttiva, coraggiosa, cognitivista e formale-procedurale, che percorra in lungo e in largo gli assi della particolarità-generalità e della concretezza-astrattezza, e sappia quindi cogliere nell'individualità del reale "[...] una sorta di generalità interna o in-

---

<sup>26</sup> La latitudine di pensiero potrà anche essere più vasta da quella imposta dalla "risposta giuridica" di cui alla nota 19, nel senso che quest'ultima può essere il cascame di categorie e paradigmi ancora più ampi: ad es. una riflessione tipicamente etica tende ad avere un peso sempre maggiore all'aumentare delle fattispecie coinvolte, in quanto le metodologie di *problem solving* svelano la loro insufficienza e mostrano la necessità di una visione etico-politica più ampia.

<sup>27</sup> V. A.Facchini, *op. cit.*, pp. 299ss.

<sup>28</sup> Non necessariamente in uno spazio meta-metodologico deve esservi una prospettiva anche sensibilmente più importante delle altre: nella filosofia del *public management*, ad es., la multidisciplinarietà appare come una cassetta degli attrezzi che il *public manager* potrà e dovrà utilizzare a seconda delle situazioni e senza pregiudizi in ordine alla prevalenza di questa o quella prospettiva in caso di contrasto.

<sup>29</sup> Sulla nozione di "ipercomplessità", v. A.Ardigò-G.Mazzoli (a cura di), *L'ipercomplessità tra socio-sistemica e cibernetiche*, Franco Angeli, Milano, 1990. Nel testo utilizzo tuttavia il termine "ipercomplesso" secondo lo spirito della analoga accezione matematica: come i numeri ipercomplessi possono presentare più componenti oltre alla c.d. variabile reale e sono rappresentabili tramite vettori in uno spazio a  $n$  dimensioni, così l'auspicata razionalità giuridica ipercomplessa non deve avere limiti in ordine alla complessificazione delle dimensioni disciplinari e prospettiche che possono rilevare nella questione trattata. Sui numeri ipercomplessi, v. F.Waismann, *Introduzione al pensiero matematico*, Bollati Boringhieri, Torino, 1971, pp. 245-253.

*fraindividuale, una generalità immanente di fatto ad ogni individuo ben individuato in qualunque campo di osservazione, empirica o storica*<sup>30</sup>.

Come l'universo (almeno nelle teorie cosmologiche più affermate), lo spazio meta-metodologico non ha (e non deve avere) un vero e proprio centro; come il tumultuoso brodo primordiale, deve essere carico di vita e di potenzialità di sviluppo della vita stessa.

## **2. Una metametodologia giuridica speciale: il dialogo tra il linguaggio giuridico e i linguaggi simbolico-formali**

Il programma epistemologico testé delineato è certamente ambizioso, almeno perché richiede lo sforzo titanico di riuscire a parlare una moltitudine di linguaggi scientifici<sup>31</sup>: è un programma epistemologico *generale*, che si può articolare in tante meta-metodologie *speciali* quante sono le combinazioni tra la metodologia giuridica ed altre provenienti da altre discipline.

In questo testo ci si concentrerà sulla metametodologia *speciale* di un dialogo proficuo e non sporadico tra i linguaggi *simbolico-formali* e i linguaggi *non simbolico-formali* del diritto e della scienza giuridica. Poiché i primi recano con sé un notevole tasso di trasversalità, lo sviluppo di tale facoltà di dialogo agevolerebbe il difficile compito di far uscire la scienza giuridica dal proprio etnocentrismo (non sono molti gli operatori del diritto avvezzi a parlare lingue diverse dalla propria, e sono ancor più rari i *decision taker and/or maker*<sup>32</sup> che possono esibire

---

<sup>30</sup> R.De Stefano, *Quaderni filosofici. Volume Primo*, ed. a cura di D.Farias, Giuffrè, Milano, p. 353.

<sup>31</sup> Occorre non l'impresa del singolo soggetto che vanamente aspiri all'oniscienza, ma una revisione ad amplissimo raggio dei programmi educativi, che vadano nel senso di una formazione libera ed aperta, e non la ingabbino né la riducano a slogan del tipo "meno conoscenze, più competenze". Bisognerebbe, piuttosto, insistere su tecniche didattiche mediante le quali le categorie vengano presentate come strumento di acquisizione di nuove conoscenze, e queste ultime vengano simmetricamente presentate anche come serbatoi categoriali: si innescherebbe un circolo virtuoso, che raggiungerebbe almeno l'obiettivo minimo di far luce sulla possibilità di scoprire, intravedere, istituire connessioni teoriche tra ambiti disciplinari anche molto distanti tra loro.

<sup>32</sup> La scelta della disgiunzione aperta "and/or" tra i termini "maker" and "taker" si giustifica in quanto, proprio in armonia con la tesi per cui la razio-

tali *skills*) e svolgerebbe quindi un'importante funzione prodromica ad una piena fruizione delle svariate potenzialità dello spazio metametodologico generale.

Affinchè si acquisisca tale “bilinguismo giuridico” è necessario, *innanzitutto*, prefigurarsi un mondo in cui espressioni matematiche, formule logiche, strutture simbolico-formali siano presenti nei provvedimenti giurisdizionali, amministrativi, normativi e perfino negli atti interpretativi. E, *successivamente*, va compreso che questo mondo (che i più definirebbero “bizzarro”, “irreale” o, più benevolmente, “futuristico”) esiste già: per accorgersene occorre però indossare le lenti della logica proposizionale che, nel fissare *principi*<sup>33</sup> di traduzione da *un* linguaggio naturale ad *un* linguaggio formale-artificiale (e viceversa), sottende e ad un tempo *rende visibile* quella struttura del pensiero già abbondantemente chiarita dalle *esaustive*<sup>34</sup> analisi grammaticale, logica e del periodo.

---

nalità deve investire tanto il piano generale e astratto quanto quello particolare e concreto, l'applicazione di strumenti formali è utile non solo a chi *makes a decision* (nel senso di costruire un *framework* decisionale nel tempo e destinato ad essere valevole per una classe più o meno ampia di fattispecie), ma anche a chi *takes a decision* (nel senso di adottare un provvedimento destinato primariamente a dare una soluzione ad un problema specifico e peculiare e/o a fornire una risposta ad una questione altrettanto specifica e peculiare, magari ponendosi nel solco di circuiti decisionali già delineati precedentemente in sede di *decision making*).

<sup>33</sup> Parlo di “principi”, e non di “regole di traduzione”, perché il sintagma “logica proposizionale” in realtà designa una classe amplissima di sistemi logico-formali, la cui c.d. “semantica” viene fissata di volta in volta nel singolo sistema o nella classe di sistemi. Sul piano meta-logico la logica proposizionale è riducibile *ad unum* in ragione della connessione che viene instaurata tra proposizioni (o parti di proposizioni) e simboli formali: proprio in ragione dell'artificialità del linguaggio formale, non vi sono limiti specifici né ai significati, né alla forma grafica che il simbolo può assumere.

<sup>34</sup> Tutti i tre procedimenti sono esaustivi nella misura in cui sono strutturati in modo tale da non lasciare vuoti di analisi: parimenti, la formalizzazione talora si sovrappone ai (o, comunque, presuppone i) tre procedimenti, quindi non vi sono limiti metateorici affinché essa riesca ad esprimere tutto ciò che è esprimibile linguisticamente, con gradi arbitrari di profondità (v. *melius infra* il cap. 4 del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*).

Tutto ciò che è esprimibile nel linguaggio naturale è pertanto esprimibile in espressioni matematiche, formule logiche, strutture simbolico-formali: ciò vale anche per il linguaggio giuridico, che prende a prestito le strutture sintattiche del linguaggio naturale<sup>35</sup>.

La consapevolezza che ne hanno la filosofia del diritto e la teoria generale del diritto è però solo parziale ed è, tra l'altro, affaticata da almeno due resistentissimi pregiudizi.

Il *primo* dei due pregiudizi consiste nel pensare la formalizzazione come un'anestetizzazione della visione sulla realtà, una modalità totalizzante di manifestazione dell'*esprit de géométrie* che annichirebbe quell'*esprit de finesse* necessario proprio per discutere e comprendere di relazioni umane e, quindi, giuridiche: la formalizzazione viene tra l'altro spesso associata ad una dimensione immutabile, transitorica ed universale, *presuntivamente* incompatibile con la storicità del diritto, che esige il continuo aggiornamento delle stesse nozioni teorico-general.

Questo pregiudizio riposa su un indebito assorbimento della nozione di "formalizzazione" in una concezione *chiusa* di "modellizzazione prescrittiva", secondo cui chi modella pretenderebbe di ridurre la varietà del reale, adotterebbe un approccio *top-down*, presupporrebbe strutture fisse di pensiero ed avrebbe una visione deterministica dei fenomeni osservati.

Tuttavia:

- a) la modellizzazione è solo una delle possibili tipologie di formalizzazione, seppur la più consueta;
- b) la stessa modellizzazione può essere concepita in modo aperto;
- c) non vi è evidenza scientifica che la creatività del soggetto, quale motore della dinamica giuridica, si svolga in un ambito intellettuale diverso da quello ove si svolgono i procedimenti razionali-

---

<sup>35</sup> Il linguaggio giuridico viene collocato tra i "linguaggi amministrati" (che si pongono in un'area intermedia tra i linguaggi naturali ed i linguaggi artificiali): il "prestito semiotico" tra lingua naturale e diritto è massimo sul piano sintattico ed è certamente notevole anche sul piano semantico (in questo senso v. M.Jori, *Linguaggio giuridico*, in AA.VV. *Filosofia del diritto. Un'introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013, parte III, cap. I, edizione a cura di G.Pino, A.Schiavello, V.Villa).

analitici e, pertanto, non è incompatibile con i tentativi di formalizzazione.

Le tre affermazioni meritano un (sia pur breve) approfondimento.

Per quanto riguarda l'affermazione sub a), non necessariamente ogni formalizzazione si risolve in una modellizzazione, men che meno in una modellizzazione *prescrittiva*: si può ad esempio adottare un approccio strettamente *teorico-osservativo*, che si limiti a tradurre in termini simbolico-formali il contenuto di atti giuridici e, quindi, a mostrarne la struttura logica intrinseca<sup>36</sup>. Al più l'uso delle espressioni formali può richiedere una qualche struttura formale di riferimento (specialmente quando l'approccio è *critico-valutativo*<sup>37</sup>), la quale comunque potrebbe

---

<sup>36</sup> Si pensi, ad es., ad uno studio sulle tecniche argomentative adottate da una determinata Corte: si tratterebbe di una sorta di *sociologia della giurisprudenza*, espressa in termini simbolico-formali, che non presupporrebbe alcun modello prescrittivo di ragionamento giudiziale e si risolverebbe in un modello descrittivo nella sola misura in cui l'esito dell'indagine si fondasse sull'osservazione statistica di una popolazione rilevante di elementi (un approccio molto interessante è, ad es., adottato da Robert Alexy, che in Id., *Teoria dei diritti fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 2012, si serve dell'uso della logica formale per chiarire, esemplificare, spiegare l'uso di formule e tecniche argomentative usate dalla Corte Federale tedesca in materia di diritti fondamentali). Analogamente alla *sociologia della giurisprudenza*, è certamente possibile una *sociologia della legislazione*, cui apparterebbe certamente ad es. uno studio sulle strutture delle definizioni adottate in sede normativa dal legislatore di una fonte subprimaria in un determinato periodo. Nel testo (v. *infra* il § 4.6 del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*) è prefigurata anche la possibilità di un approccio volto ad es. alla redazione di un elenco aperto di protocolli di formalizzazione, mediante cui esprimere in termini logico-formali una sentenza, un atto normativo, ecc., attraverso livelli arbitrari di profondità.

<sup>37</sup> Si pensi, ad es., all'elaborazione simbolico-formale di C.E.Alchourrón – E.Bulygin, in Id. (trad. it.) *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2005, utilissima per individuare e prevenire le lacune del diritto. L'uso di queste strutture sembra presupporre l'adesione *ideologica* verso sistemi normativi non lacunosi, ma esse stesse sono utilizzabili al più come strumenti di rilevazione di una realtà normativa. Precisamente, la rilevazione della lacuna mediante le strutture sopra citate non conduce direttamente ad immaginare un intervento legislativo specifico atto a prevenirle, né a prevenirle in un

ben non avere la natura vera e propria di modello<sup>38</sup>.

Per quanto riguarda l'affermazione sub b), è ben possibile modellizzare con tecniche diverse da quella della costruzione di sistemi logico-formali fondati sul principio di bivalenza<sup>39</sup>. Ciò consente di adottare

---

determinato modo: l'ordinamento giuridico potrebbe ben accettare le lacune come spazi vuoti o, ad es., scegliere di "riempirle" attraverso principi generali o disposizione analitiche di dettaglio. Analogamente, la resa di una sentenza in termini logico-formali potrebbe mostrarne carenze nei passaggi argomentativi, che però potrebbero essere valutate sul piano giuridico indipendentemente dalla valutazione strettamente logico-formale. Ad es., la rilevazione di una c.d. *fallacia della negazione dell'*antecedente, patologica sul piano strettamente logico-formale, può al contrario essere pienamente accettabile sul piano strettamente giuridico. Per uno studio molto attento sugli errori cognitivi nei giudizi civili, si v. C.Bona, *Sentenze imperfette*, Il Mulino, Bologna, 2010, con particolare riferimento al cap. II, dove vengono ampiamente approfonditi i possibili errori riguardanti l'uso del condizionale. Sul tema delle fallacie giudiziali, v. *melius infra* nel § 2.4 del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*.

<sup>38</sup> Gli esempi della nota precedente evidenziano in modo peculiare che la struttura formale di riferimento è uno *strumento* di valutazione, e non un parametro di valutazione assiologicamente orientato ed inutilizzabile senza la predetta adesione ideologica. Non è quindi propriamente né un modello *descrittivo* (in quanto non descrive, ma è piuttosto uno strumento di descrizione), né un modello *prescrittivo* (in ragione dell'autonomia del piano valutativo giuridico rispetto a quello strettamente logico-formale).

<sup>39</sup> Una logica per il diritto è stata per lungo tempo pensata come una logica *stricto sensu* intesa (e dunque come un sistema logico ben definito per il diritto), da applicare in modo totalizzante: seppur, ad avviso dello scrivente, nessuno degli ostacoli metateorici abbia efficacia *tranchante* (v. *melius infra*, al cap. 3 del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*), la costruzione di un sistema logico che abbia la pretesa di replicare il sistema giuridico risulta estremamente disagevole, in ragione innanzitutto delle oscillazioni semantiche della fase interpretativo-applicativa del diritto e della difficoltà di individuare con certezza un *ordo clausus* delle fonti del diritto (su quest'ultimo punto, v. *melius infra*, nel saggio *Diritto liminare e ragionamento giuridico*). Diverso è, invece, il caso della costruzione di una teoria formale che prescindendo dal diritto positivo e tenti invece di esprimere una teoria del diritto coerente e completa: è il caso dei *Principia iuris* di L.Ferrajoli, la cui sostenibilità metateorica riposa, ad avviso dello scrivente, nell'essersi limitato all'ambito *libero ed artificiale* della teoria del diritto (per un'analisi approfondita di quest'opera imponente, e centrale nella filosofia del diritto, v. P.Di

schemi e strutture aperti, che possano prevedere al loro interno regole utili: i) per gestire la varietà delle possibili ricostruzioni fattuali e delle possibili interpretazioni normative e, più in generale, per tenere conto della varietà delle configurazioni alternative<sup>40</sup>; ii) per rinviare ad aree non modellizzabili e/o non formalizzabili<sup>41</sup>; iii) per accogliere sottoschemi e sottostrutture non previste nel modello originario<sup>42</sup>. Il quadro

---

Lucia, a cura di, *Assiomatica del diritto. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, LED, Milano, 2011).

<sup>40</sup> Si pensi, ad es., all'apparato della logica *fuzzy* che, riconoscendo la possibilità di attribuire valori di verità intermedi tra 0 e 1, apre la strada alla possibilità di modellizzare gran parte della varietà dei rapporti intercorrenti tra ricostruzioni fattuali e tra argomentazioni giuridiche. Le prime possono ad es. essere correlate, oltre in virtù di un nesso di presupposizione (che potrebbe ad es. essere legato ad una legge statistica), anche in ragione della loro convergenza o divergenza rispetto ad uno stesso quadro fattuale. Le seconde, simmetricamente, possono essere correlate, oltre al nesso di presupposizione (che potrebbe ad es. essere legato ad orientamenti giurisprudenziali non sempre dominanti), anche in ragione della loro convergenza o divergenza rispetto ad una stessa conclusione in punto di diritto. Le strutture della logica *fuzzy*, quindi, consentono di poter condurre ad individuare il *set* di interpretazioni fattuali e giuridiche possibili, attribuendo a ciascuna di esse un numero tra 0 e 1, corrispondente alla probabilità di effettiva verifica di una precisa ricostruzione fattuale o alla sostenibilità di una conclusione in punto di diritto.

<sup>41</sup> Si pensi, ad es., alla tecnica dei diagrammi di flusso (di appannaggio comune, fondata sulla semplice concatenazione di nessi condizionali, comunque traducibile in espressioni logico-formali), che potrebbe facilmente rinviare ad aree di giudizio delle quali non viene richiesta ulteriore motivazione: un parametro ampio (e tutt'altro che definibile compiutamente in termini formali) quale la "credibilità socio-culturale" della ricostruzione fattuale e della sentenza (discussa in, sia consentito il riferimento, D.Puliatti, *Narrativismo costruttivistico, teoria del diritto e dogmatica giuridica*, in *Heliopolis, Culture Civiltà Politica*, n. 2/2014, in part. pp. 61-65, dove tra l'altro si chiarisce che i modelli analitici della motivazione giudiziale possono essere arricchiti, e non sostituiti, dalle categorie più sfumate tipiche del narrativismo) potrebbe ben essere formalizzato in un diagramma di flusso come elemento semplice e "preconfezionato" di una *check list*, in attesa di ulteriori definizioni in grado di scomporre analiticamente un siffatto parametro e, pertanto, di dargli la struttura epistemologica dei paradigmi della teoria generale del diritto.

<sup>42</sup> Si pensi, ad es., alla struttura logica sottesa dai c.d. sistemi informativi esperti, che in effetti sfrutta la capacità, tipica dei modelli della metalogica,

epistemologico attuale ha tra l'altro ormai da tempo rifiutato i platonismi logici<sup>43</sup> ed ha invece accolto una visione ricorsiva della ragione, che ridiscute e plasma se stessa, non rimane arroccata in un fortino astorico ed accetta, umilmente ma fecondamente, la sfida di rapportarsi al reale<sup>44</sup>.

Per quanto riguarda l'affermazione sub c), l'immagine quasi sacrale o artistica della creatività dell'attore giuridico istituzionale non ha fondamenti neurobiologici<sup>45</sup> ed oscura comunque un dato difficilmente negabile: l'affinamento delle tecniche analitiche di ragionamento e l'aumento dei dati provenienti dall'osservazione empirica sono certamente proficui per il miglioramento del sistema giuridico nella sua interezza e non negano né sostituiscono (ma anzi corroborano e conferiscono sta-

---

di poter accogliere ricorsivamente strutture e substrutture. Più in generale, tutto dipende dalle modalità in cui è costruita la teoria alla base del modello: se essa presenta, à la Lakatos, vari cerchi concentrici di profondità, la modifica, l'introduzione, l'eliminazione di strutture e substrutture sono confinabile in cerchi concentrici, ben individuati, con salvezza delle aree teoriche più interne.

<sup>43</sup> V. *melius infra*, nel § 2 del saggio *Logica formale e diritto positivo: un approccio minimale, integrato e ricorsivo*.

<sup>44</sup> Si v., in proposito, brillantemente, A. Artosi, *Breve storia della ragione. Dai presocratici alle multinazionali*, Liguori, Napoli, 2005, *passim*.

<sup>45</sup> Nel panorama delle neuroscienze è profondamente dibattuta la questione se vi sia una sorta di intelligenza generale, o se, invece, le varie attitudini debbano essere ricondotte ad aree cerebrali differenti e, quindi, a capacità differenti. L'idea (tradizionalmente ma anche inconsapevolmente) presupposta dalla filosofia del diritto è che la logica giuridica si componga di due parti distinguibili (se non addirittura radicalmente distinte), che richiedono abilità distinte: l'una, quella del pensiero *lineare*, impegnato ad es. nei procedimenti sussuntivi; l'altra, quella del pensiero *laterale*, sintetico, intuitivo, creativo, impegnato ad es. nel libero convincimento del giudice o nei procedimenti argomentativi *lato sensu* politici delle Corti superiori. In realtà, vari studi erodono tale tesi (che era comunque ancora presente nel primo saggio, *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*, v. in part. § 1), nella misura in cui, ad esempio, anche la creatività e l'intuizione vengono presentate come risultato di un complesso molto articolato di operazioni lineari (v. su quest'ultimo punto la nota successiva).

bilità a) certe “intuizioni” del sistema da parte del legislatore, o di altri operatori pratici del diritto<sup>46</sup>.

Il *secondo* dei due pregiudizi consiste nel pensare la formalizzazione come una modalità ipertrofica di controllo, una sterilizzazione della libertà e del potere discrezionale legittimo, una negazione di quella possibilità di “gioco” (*à la* Ost et Van de Kerchove) che costituisce l’area stessa di pensabilità e di esplicabilità della dinamica giuridica<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Effettivamente, molte delle supposte aree di creatività del ragionamento giudiziale sono definibili analiticamente, magari utilizzando procedimenti non deduttivi: ad es., i principi di diritto immanenti al sistema possono ben essere definiti nel loro procedimento di formazione, individuando la base induttiva e le tecniche di concatenazione degli elementi che la compongono. Invece, sulle tecniche di matematizzazione della realtà che fungono da supporto al *decision maker and/or taker*, v. *melius infra*, nel § 5 del saggio *Prolegomeni ad uno studio sistematico della gradualità come tecnica normativa*.

<sup>47</sup> Per l’accezione di “gioco” nel diritto citata nel testo, si v. precisamente M. Van de Kerchove - F. Ost, (trad. it.) *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Giuffrè, Milano, 1995. In termini poco più tecnico-giuridici, si pensa ad es. che la formalizzazione negherebbe o limiterebbe oltremodo l’esercizio del potere discrezionale del titolare del potere legislativo ed esecutivo (principalmente) e del potere giurisdizionale (secondariamente). E così: i) *da un lato* è generalmente accettato il paradigma condizionalistico della norma, ma *dall’altro* non è neanche posto il problema dell’esprimibilità in termini formali della motivazione della norma stessa, in quanto sarebbe il frutto di una visione eminentemente politica, sintetica, olistica, intuitiva, non categorizzabile; ii) *da un lato* si pretende il massimo rigore analitico al giudice (specialmente in contesti ordinamentali dominati dal paradigma legalistico della giurisdizione), ma *dall’altro* si relega il sillogismo giuridico nella parte finale del suo ragionamento (assumendo che solo il sillogismo sia formalizzabile), e comunque si pone sempre l’accento sull’esistenza di un’area insopprimibile di creatività giudiziale (tale area non sarebbe formalizzabile non solo in ragione di un supposto statuto epistemologico della creatività refrattario alla formalizzazione, ma anche perché il “ragionamento creativo” presenterebbe premesse diverse da quelle normativo-giuridiche e fattuali e non potrebbe dunque essere esaurito da una sequenza logico-argomentativa); iii) *da un lato* si impone che la motivazione del provvedimento amministrativo sia strutturata logicamente ed in modo impeccabile, ma *dall’altro* si lascia fuori dall’area di controllo e sindacabilità il merito *amministrativo*, per ragioni simili che riguardano il merito *legislativo*.

Questo pregiudizio riposa implicitamente sulle idee per cui:

- a) la formalizzazione comporta l'uso di ragionamenti solo deduttivi;
- b) in un ambiente formalizzato, bisogna assumere *in toto* la prospettiva del linguaggio attraverso cui è stata effettuata la formalizzazione, con la conseguenza che il controllo non potrebbe che assumere i caratteri stringenti dell'ambiente formalizzato stesso.

Anche in tal caso, le due affermazioni meritano un (sia pur breve) approfondimento.

L'affermazione sub a) è facilmente superabile: il linguaggio della formalizzazione può essere il più vario e non è, pertanto, necessariamente quello della logica simbolico-formale; non vi sono, tra l'altro, limiti metateorici in ordine alla possibilità di ideare strutture formali *ad hoc* che valgano per uno specifico campo della realtà<sup>48</sup>. Ad es., già le tecniche insiemistiche (che sono comunque riducibili al linguaggio della logica proposizionale<sup>49</sup>) consentono di esprimere la categoria giuridica teorico-generale del "perimetro" entro cui può muoversi il titolare di un potere discrezionale o di una libertà<sup>50</sup>. O ancora, la stessa logica proposizionale consente di esprimere agevolmente una classe importantissima di ragionamenti non deduttivi, quale quella del ragionamento statistico-probabilistico: la logica *fuzzy* e, in generale, tutte le logiche che rifiutano il principio di bivalenza forniscono tutto l'armamentario formale necessario agli operatori pratici e teorici del diritto<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Sulla possibilità di sistemi di logica formale *ad hoc* per il diritto, v. *melius infra*, nel cap. IV del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*. Sulla flessibilità delle formule ben formate per il diritto e la possibilità di un approccio osmotico tra logica e diritto, v. *melius infra*, nel § 2 del saggio *Logica formale e diritto positivo: un approccio minimale, integrato e ricorsivo*.

<sup>49</sup> V. es. T.Bucher, *Introduzione alla logica*, CLUEB, Bologna, pp. 141ss.

<sup>50</sup> Sia nuovamente consentito il riferimento a D.Puliatti, *La struttura dei valori...*, cit., *passim*, dove si illustra il procedimento di specificazione dei valori giuridici mediante le immagini della teoria degli insiemi.

<sup>51</sup> Per una panoramica breve ma efficace sulle logiche *fuzzy*, v. D.Palladino-C.Palladino, *Logiche non classiche*, Carocci, Bari, cap. 14. V.

L'affermazione sub b) è superabile solo se si entra pienamente nello spirito della metametodologia generale di cui si è discusso nel § 1: il punto di vista formale non deve oscurare il punto di vista giuridico e pertanto la rilevazione di un'inesattezza, di un'imprecisione, di un'incompatibilità sul piano formale non conduce necessariamente ad una valutazione giuridica negativa. E così, ad es., in sede di controllo di una sequenza argomentativa sul piano formale si potrà ben evidenziare un *non sequitur*, che potrebbe però ben essere assolutamente irrilevante sul piano giuridico in quanto, in realtà, la premessa mancante sarebbe pienamente appartenente al senso comune e non necessiterebbe pertanto di un'adeguata esplicitazione/motivazione<sup>52</sup>.

Una volta superati tali pregiudizi (e molti altri steccati metateorici di cui si tratterà diffusamente nel testo<sup>53</sup>), occorre immergersi nell'ordine di idee per cui la formalizzazione è uno *strumento* per il diritto: lo serve, non se ne impadronisce; lo arricchisce, non lo sostituisce; lo accompagna, non lo prevarica; ne è, invece, uno specchio riflettente; non ne cambia né la realtà, né l'essenza, ma può fungere da pungolo affinché l'esperienza giuridica possa complessivamente migliorare.

Una formalizzazione *strumentale*, dunque, ma tutt'altro che *passiva*: come ogni linguaggio, anche i linguaggi simbolico-formali recano con sé una sensibilità peculiare, una cultura categoriale, un fascio di visioni, che, se adeguatamente compresi, possono condurre alla formazione di nuovi paradigmi giuridici, sia teorico-generalisti, sia strettamente sostanziali.

In conclusione, nello spazio metametodologico *lato sensu* giuridico la prefigurata razionalità giuridica ipercomplessa si manifesta anche attraverso la metametodologia speciale dell'incontro tra il linguaggio del diritto e della scienza giuridica, *da un lato*, e i linguaggi simbolico-formali, *dall'altro*.

È, quindi, una razionalità giuridica non necessariamente *prosastica*: sarebbe altamente opportuno che il pensiero giuridico conoscesse, ol-

---

anche la nota 40 e poco più indietro nel testo.

<sup>52</sup> V. nella nota 37 ulteriori esempi.

<sup>53</sup> Si vedano in particolare i saggi: 1) *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*; 2) *Logica formale e diritto positivo: un approccio formale, integrato e ricorsivo*.

tre alle modalità del linguaggio naturale<sup>54</sup>, anche quelle del linguaggio simbolico-formale, cosicchè le norme e i contenuti degli atti giuridici in genere possano avere il nitore delle strutture dei linguaggi simbolico-formali, magari creati appositamente *ad hoc* per un'area specifica del diritto.

Perlomeno, è questo l'obiettivo minimo di uno *stadio primitivo di integrazione interlinguistica*: obiettivi più ambiziosi sono oggi perfino difficilmente immaginabili, anche in ragione della mutevolezza dello stesso concetto di diritto.

### **3. Maneggiare gli strumenti logico-formali per le nuove frontiere informatiche del diritto, tra giustizia predittiva e algoritmizzazione del diritto**

Per quanto difficile, raggiungere questo “*stadio primitivo di integrazione*” tra linguaggio giuridico e linguaggi simbolico-formali è al giorno d'oggi quasi necessario per comprendere (ed anche *sindacare*) fino in fondo l'evoluzione tecnologico-informatica nel mondo del diritto, che va sempre più percorrendo i sentieri dell'“algoritmizzazione”.

La “giustizia predittiva” (intesa come variante della più generale “informatica giuridica decisionale”) è forse il fenomeno più noto, o comunque più affascinante, di una costellazione di tecniche algoritmiche (alcune solo teorizzate, altre già pienamente funzionanti) volte a supportare l'operatore teorico e pratico del diritto, compreso quello dell'amministrazione *lato sensu* intesa pubblica e privata<sup>55</sup>.

Il tema è complesso e non è certo sviluppabile compiutamente in questa sede: si rinvia pertanto a quanto sostenuto (sul tema in particola-

---

<sup>54</sup> Molto interessante, in tal senso, è l'approccio di M. Atienza, *Diritto come argomentazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. Nel testo viene prefigurata una concezione tripartita dell'argomentazione giuridica, di cui la concezione formale (tipicamente quella della logica proposizionale classica) è, con le concezioni *materiale* e *pragmatica*, una componente ineliminabile.

<sup>55</sup> Si pensi ai *software*, già in uso presso varie Pubbliche Amministrazioni, volti ad individuare operazioni sospette e/o a prevenire frodi di qualunque genere: o, ancora, agli algoritmi adottati di recente al fine di gestire le c.d. “*prime assegnazioni*” in concorsi pubblici con un numero elevatissimo di vincitori e/o idonei.

re dell'”informatica giuridica decisionale”) in alcuni precedenti lavori e relazioni<sup>56</sup>, che costituiscono la prima fase di una ricerca ancora *in fieri*.

Mi limito tuttavia ad osservare che l'algorithmizzazione non è “buona” a prescindere.

Sono infatti almeno *due* i rischi che devono essere evitati sul piano prettamente tecnico, al netto di quello prefigurato dalla capacità immaginifica di cineasti e scrittori di fantascienza circa la perdita di controllo sugli stessi *software* (che però non può nemmeno escludersi sul piano teorico).

---

<sup>56</sup> Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, *Protocolli di formalizzazione di disposizioni, norme, fatti e sentenze: per una giustizia predittiva logico-giuridicamente fondata*, in *La nuova procedura civile*, giugno 2021, pp. 1-14, disponibile al link: <https://www.lanuovaproceduracivile.com/puliatti-protocolli-di-formalizzazione-di-disposizioni-norme-fatti-e-sentenze-per-una-giustizia-predittiva-logico-giuridicamente-fondata/>; Id. *Contributo all'epistemologia della giustizia predittiva a partire dalla proposta di "interpretazione della legge con modelli matematici" di Luigi Viola*, in *Diritto.it*, novembre 2020, disponibile al link: <https://www.diritto.it/contributo-all-epistemologia-della-giustizia-predittiva-a-partire-dalla-proposta-di-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-di-luigi-viola/>; Id. *Giustizia predittiva ed informatica giuridica decisionale per gli ordinamenti di civil law: proposta di un semplice software secondo un possibile approccio atomistico, incrementale, costruttivo-predittivo, comunitario, pluri-fascio*, in *il Diritto Amministrativo*, febbraio 2020, disponibile al link: <https://www.ildirittoamministrativo.it/Giustizia-predittiva-ed-informatica-giuridica-decisionale-per-gli-ordinamenti-di-civil-law-proposta-di-un-semplce-software-secondo-un-possibile-approccio-atomistico-incrementale-costruttivo-predittivo-comunitario-pluri-fascio/ted581>. Alcune di queste tesi sono state presentate nel corso di due relazioni: la prima, intitolata *Peculiarità dei modelli di automazione delle decisioni amministrative e giudiziali negli ordinamenti di civil law a partire da una questione giuridica in materia di appalti in Italia* tenutasi nell'ambito del Congresso organizzato dall'Icon-s *Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico* (e, precisamente, nel corso del workshop *Automazione, algoritmi e amministrazione: il principio di legalità alla prova*) tenutosi presso l'Università degli Studi di Firenze il 22-23 novembre; la seconda, intitolata *Protocolli di formalizzazione di disposizioni, norme, fatti e sentenze* nell'ambito del convegno *L'algoritmo giuridico tra interpretazione, norma e processo* patrocinatosi dall'Ordine degli Avvocati di Palmi e tenutosi il 27 marzo 2021.

Il primo rischio consiste nella *cripticità*, già oggetto di specifiche pronunce della giurisprudenza amministrativa<sup>57</sup>, civile<sup>58</sup> e penale<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Si v. la celeberrima Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2019, n.2270, la cui massima fissa le coordinate del problema della cripticità. *“Posto che l’algoritmo a cui una amministrazione affidi un proprio processo decisionale deve essere considerato a tutti gli effetti un atto amministrativo informatico, ne deriva che tale algoritmo deve essere conoscibile - con riferimento ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti - e soggetto alla cognizione e al sindacato del giudice amministrativo (nella specie, è stata ritenuta illegittima la procedura automatizzata prevista dalla l. n. 107/2015, tesa ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole perché i giudici non sono stati in grado di comprendere le modalità con le quali, attraverso l’algoritmo adoperato dall’amministrazione, sono stati assegnati i posti disponibili, essendosi verificati esiti illogici e irrazionali come il trattamento di maggior favore riservato a docenti con minori titoli e minore anzianità)”*. Si v. ancora, sempre nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato sez. VI, 13/12/2019, n.8472: *“Il ricorso all’algoritmo nei procedimenti amministrativi, dovendo essere inquadrato quale modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere”*.

<sup>58</sup> Nella giurisprudenza civile, molto significativa è Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, n.14381: *“In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire punteggi di affidabilità, il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati”*.

<sup>59</sup> In ambito penalistico, si v. ad es. Cassazione penale sez. VI, 20/04/2021, n.18907: *“In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l’apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili”*.

I *software* sono scritti in un linguaggio-macchina *servente*, il quale è giocoforza altro rispetto al linguaggio *servito* (giuridico, naturale o altro che sia).

Questa alterità comporta talora inevitabilmente perdite indebite (ed acquisti altrettanto indebiti) di significati e di espressioni, cosicchè il controllo sul processo di traduzione diventa essenziale al fine di ridurre ed evitare quelle *infedeli*, devianti e fuorvianti.

Se *da un lato* tale controllo potrebbe difficilmente essere integralmente affidato a *giuris*-periti (i quali di regola non sono *info*-, o *tecn*-periti), *dall'altro* non può negarsi l'estrema opportunità di accrescere la profondità del sindacato che questi possono svolgere.

Poiché i linguaggi-macchina sono espressione, in ultima analisi, di un approccio logico-formale a temi e problemi, conoscere almeno i tratti essenziali dei linguaggi simbolico-formali gioverebbe tra l'altro sicuramente ad una migliore architettura del *software* stesso.

Il momento storico è proficuo: è degli ultimissimi anni l'esplosione del fenomeno della programmazione *no code* o *low code*<sup>60</sup>, che consente anche al *laico dell'informatica* di sviluppare idee, app, progetti e, in ultima analisi, è volto ad avvicinare tecnica *informatica* e tecniche *specialistico-disciplinari*.

Il *secondo* rischio consiste nello sviluppo di un'evoluzione tecnologica del diritto non adeguatamente fondata sul piano della metodologia giuridica, qualunque essa sia.

---

<sup>60</sup> Ai fini della comprensione del pensiero espresso nel testo, è sufficiente il ricorso alla definizione offerta da Wikipedia alla voce *Piattaforma di sviluppo low code*. “In informatica una piattaforma di sviluppo low-code (Low-Code Development Platform - LCDP) è un ambiente di sviluppo che permette di creare software applicativi attraverso moduli di configurazioni e interfacce grafiche, invece di programmare scrivendo codice sorgente. La piattaforma può focalizzarsi sulla progettazione e sullo sviluppo di un particolare tipo di applicazione: database, processi aziendali o interfacce utente, come le applicazioni web, applicazioni mobile. Tali piattaforme possono produrre applicazioni interamente operative o richiedere modifiche per sviluppare funzionalità aggiuntive dell'applicativo generato. Le piattaforme di sviluppo low code riducono la quantità di scrittura di codice manuale tradizionale, consentendo una creazione accelerata delle applicazioni aziendali. Uno dei vantaggi è quello di permettere a persone senza particolari competenze tecniche di programmazione di contribuire alle fasi iniziali di sviluppo di un'applicazione”.

L'intelligenza artificiale appare oggi come lo strumento potenzialmente in grado di accrescere in modo formidabile la conoscenza e la pratica del diritto.

La capacità di apprendimento (per *feed-back*, generalizzazioni, distinzioni, ecc.) dei sistemi di intelligenza artificiale applicata ad una mole sterminata di materiali giuridici sembra offrire il miraggio di un *software* che *si fa* giurista e che, molto più di ogni giurista umano (limitato nella capacità di processare e nella capacità di acquisire contenuti di vario genere, come sentenze, norme, raccomandazioni, dottrina, prassi ecc.) sarà in grado di esprimere tecniche e metodologie di analisi giuridica sempre più raffinate.

Lo sviluppo delle intelligenze artificiali di tipo *generale*, poi, sembra garantire anche quella capacità di buon senso che, tradizionalmente, si ritiene essere appannaggio del solo operatore *umano* del diritto<sup>61</sup>.

A mio avviso, questo combinato di *ultrafideismo* e *riduzionismo informatico* non è foriero di entusiasmanti prospettive.

Un'intelligenza artificiale giuridica che si sviluppi *ex se*, non fondata su una profonda e seria riflessione metodologica, rischia di pascersi di materiali giuridici non sempre affidabili e di trascinarne le *impurità* sintattiche, semantiche e pragmatiche in un *output* finale che potrebbe tra l'altro innescare un processo di riferimenti autoricorsivi.

La metodologia giuridica (qualunque essa sia) non può rimanere fuori da questo processo, ma non può nemmeno porsi come sentinella anacronistica, come *totem* a sua volta autoreferenziale, come censore conservatore di un sapere che non può non aggiornarsi attraverso il contatto con altre tecniche e discipline.

Ecco, dunque, la necessità di una metodologia giuridica speciale che, cavalcando l'incontro tra linguaggio giuridico e linguaggi simbolico-formali, sia in grado di cogliere le potenzialità delle frontiere algoritmizzanti ed orientarne osmoticamente gli sviluppi.

Qui forse, si gioca la partita tra il *ripiegarsi* o lo *spiegarsi*.

---

<sup>61</sup> Al fine di offrire una compiuta ed esaustiva panoramica sulle varie articolazioni dell'intelligenza artificiale e sulle implicazioni di ordine tecnico, organizzativo, etico, ecc., v. per tutti N. Bostrom, *Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie*, Bollati Boringhieri, Torino, 2018.

Un'intelligenza artificiale senza metodologia giuridica è destinata a *ripiegare* su se stessa, paradossalmente impoverendosi quanto più aumenti il materiale processato e *ruminato*.

Diversamente, un'intelligenza artificiale fondata su una metodologia giuridica plastica e aperta, nonché capace di intendere procedure e stilemi logico-informatici, è destinata a *spiegare* le vele dell'imbarcazione di un giurista alle prese con fortunali sempre più intensi ma, se opportunamente affrontati, anche terribilmente intriganti e vivificanti.

#### 4. Struttura del testo e precisazioni metatestuali

Nei quattro capitoli che seguono verranno presentati i seguenti quattro saggi:

- 1) *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale*, già pubblicato come monografia nel 2009 a cura della casa editrice Scriptaweb di Napoli;
- 2) *La logica formale a contatto con il diritto positivo: un approccio minimale, integrato e ricorsivo*, ancora inedito, oggetto delle relazioni tenute rispettivamente presso l'Università di Pavia il 29 gennaio 2015 nell'ambito del Seminario Filosofico Internazionale di Sant'Alberto di Butrio (con titolo *Formule ben formate e diritto positivo*) e presso l'Università di Trento il 19 giugno 2015 nell'ambito delle Giornate Tridentine di retorica (con il titolo uguale a quello del saggio);
- 3) *Diritto liminare e ragionamento giuridico*, già pubblicato come articolo nel numero 3/2016 della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, alle pagine 451-494;
- 4) *Prolegomeni ad uno studio della gradualità come tecnica normativa*, già pubblicato come articolo nel libro curato dal Prof. Giuseppe Limone, dal titolo *La macchina delle regole e la verità della vita* e pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli di Milano nel 2015, alle pagine pp. 149-165.

Questi lavori sono accomunati dall'uso di diversi *strumenti* simbolico-formali per esplorare diversi *momenti* dell'esperienza giuridica. Essi sono pienamente espressivi della metametodologia *speciale* descritta al § 2 del presente capitolo introduttivo e sfruttano solo alcune delle innu-

merevoli possibilità offerte dal dialogo tra linguaggi simbolico-formali e linguaggio giuridico.

In armonia con le *liberali* premesse metametodologiche generali e speciali, nei saggi è riscontrabile una certa *varietà* almeno in relazione: alla tipologia degli *strumenti formali* usati (es. la logica formale o il linguaggio delle funzioni matematiche) ed all'intensità dell'uso degli stessi; ai *momenti* dell'esperienza giuridica esplorati (es. il ragionamento giudiziale o la prospettiva di un ideale legislatore razionale) e al grado di discesa nel diritto positivo; alla pervasività delle tesi *de iure condito* e *de iure condendo* esposte e allo stile espositivo adottato.

Questa varietà si incontra nell'*unitarietà* di una ricerca immaginata non come rigidamente *progressiva* e *lineare* in senso neopositivistico, ma come un susseguirsi di momenti di emersione e sviluppo di idee e categorie in un ambiente euristicamente fecondo quale quello della metametodologia speciale sopra descritta.

Un'immagine calzante potrebbe essere quella del campo quantistico di Higgs, che permea tutto l'universo e conferisce massa alle particelle che con esso interagiscono, ma senza un ordine preciso: allo stesso modo, la metametodologia speciale del presente volume può applicarsi a tutte le aree della giuridicità senza un ordine stringente e predefinito, e i saggi sono il frutto della sua applicazione, come già detto, ad alcuni momenti dell'esperienza giuridica.

In realtà, senza voler anticipare troppo i contenuti dei vari saggi, sono ravvisabili due momenti della ricerca.

Nel *primo* periodo (sfociato nel saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale* del 2009) si è avvertita primariamente l'urgenza di tentare di scardinare la sostanziale diffidenza della scienza giuridica *lato sensu* intesa verso l'uso della logica formale. Si è adottata, all'uopo, una triplice strategia argomentativa:

- i) si è chiarito che l'uso della logica formale non vuol essere totalizzante;
- ii) sono state evidenziate la non conducenza e la non definitività dei tradizionali argomenti contrari all'uso della logica nel diritto;
- iii) è stata mostrata l'utilità della logica nel contribuire alla correttezza dei ragionamenti giudiziali agendo sia *in negativo* (mediante l'individuazione di fallacie comuni e giudiziali e la riformulazione dei vizi della sentenza attraverso categorie me-

talogiche), sia *in positivo* (mediante la strutturazione di modelli di ragionamento giudiziale e ponendo le basi dei protocolli di formalizzazione).

Nel *secondo* periodo (sfociato negli altri tre saggi, la cui scrittura è stata conclusa nel 2015 e nel 2016, dopo un lungo periodo di gestazione parallela) l'impianto della "struttura formale globale" del ragionamento giudiziale delineata nell'ultimo capitolo del saggio *Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale* è stato raffinato e complessificato.

Questa struttura si fonda, essenzialmente, sull'idea che la configurazione giuridica del caso concreto sia esprimibile da un insieme di conclusioni derivanti da un insieme di premesse fattuali e normative. L'insieme è *aperto* ed accoglie anche premesse che operano su fatti (quali le c.d. relazioni interfattuali, tra cui rientrano ad es. le regole di esperienza) e premesse che operano su norme (quali le c.d. relazioni internormative, tra cui rientra ad es. il principio "obbligatorio implica permesso").

I tre saggi, quindi, si muovono nello spazio derivante dal carattere *aperto* dell'insieme di premesse fattuali e negative, e si occupano di individuare nuove tipologie di premesse e/o la posizione giuridica delle premesse in un insieme di norme positive.

Si è quindi operato come segue.

Nel saggio *La logica formale a contatto con il diritto positivo: un approccio minimale, integrato e ricorsivo* è stata avanzata la tesi che molte delle premesse che operano su fatti e molte delle premesse che operano su norme possono essere reperite nella logica formale. E cioè:

- i) è stato rilevato che un teorema logico-formale può essere significativo in un ragionamento giudiziale;
- ii) si è evidenziato che una siffatta significatività equivale a riconoscere la natura normativa dell'argomento ricavato dal teorema logico-formale in esame;
- iii) è stato elaborato un *framework* utile per comprendere il posto che la "norma-argomento" occupa in un insieme di norme positive.

Con il saggio *Diritto liminare e ragionamento giudiziale* si è tentato:

- i) di chiarire che anche i fenomeni normativi liminari possono essere oggetto di formalizzazione (superando quindi l'idea che una formalizzazione del sistema giuridico sia impossibile in quanto più o meno aperto, a differenza del sistema logico-formale che per definizione è sempre chiuso);
- ii) di mostrare che un'accurata opera di metamodellizzazione potrebbe anzi fornire una sorta di strumentario per chiarire il "comportamento" delle norme liminari nel ragionamento giudiziale ed i rapporti sia tra norme liminari e norme *stricto sensu* giuridiche, sia tra norme liminari e norme liminari.

Infine, con il saggio *Prolegomeni per uno studio della gradualità come tecnica normativa* si è inteso costruire un metamodello di relazioni internormative, utile per individuare gli insiemi normativi che non rispettano il principio di gradualità, supposto come immanente ad un qualsivoglia insieme (più o meno) ordinato di norme.

Il saggio è pubblicato per ultimo perché, in esso, si amplia la prospettiva d'analisi se ci si pone nell'ottica del ragionamento del *legislatore*: nei precedenti saggi, invece, veniva privilegiata l'ottica del ragionamento del *giudice* o, comunque, di chi non ha funzioni nomotetiche.

Prima di lasciare spazio ai saggi, è opportuno spendere ancora qualche parola sulla scelta di raccogliere i saggi in una silloge e sul titolo della stessa.

Quanto al *primo* profilo, la decisione di (ri)pubblicare i saggi in questa forma è stata adottata nel momento in cui l'impostazione metateorica delineata nel presente capitolo introduttivo è stata ritenuta sufficientemente matura da essere manifestata pubblicamente, anche alla luce delle esperienze professionali come operatore *teorico* del diritto (nell'ambito della filosofia del diritto e del diritto positivo) e come operatore *pratico* del diritto (in qualità di avvocato e, successivamente, come dirigente pubblico).

L'incontro con una realtà di rapporti sociali tutt'altro che razionale, ragionevole, ecc. (v. § 1) ha fornito materiale vivo per comprendere *funditus* che solo in una dimensione razional-giuridica ipercomplessa è possibile rispondere giuridicamente in un modo sufficientemente consono (ad un tempo) alla realtà della situazione concreta ed alla dimensione prettamente normativo-giuridica di riferimento.

Le conclusioni cui si è giunti in sede teorica si sono rivelate poi particolarmente utili in sede di *decision taking*: dalle modalità di organizzazione del materiale fattuale e normativo (di cui al primo saggio) all'individuazione di subprincipi di azione di origine formale-razionale (di cui al secondo saggio); dalle modalità di interazione di fenomeni normativi di vario genere (di cui al terzo saggio) al rispetto di un generale principio di gradualità (di cui al quarto saggio).

Quanto al *secondo* profilo, il titolo della silloge è “*Metametodologia giuridica - 1.1 Strumenti formali*”, cui seguiranno altri lavori:

- a) sia espressivi della *metametodologia speciale* del dialogo tra linguaggi simbolico-formali e non simbolico-formali (v. *melius infra*, nel § “*Conclusioni prospettiche*”), che verranno raccolti in volumi, anche monografici, aventi la numerazione 1.2, 1.3, ecc..
- b) sia espressivi di *altre* *metametodologie speciali* (ma sempre all'interno di quella *generale* descritta al § 1), che analogamente verranno raccolti in volumi aventi la numerazione 2, 3..., ecc..

La presente silloge si concluderà con un paragrafo, dal titolo “*Conclusioni prospettiche*”, in cui si tratterà un bilancio scientifico e si individueranno le prossime direttrici di ricerca.